

## Condizioni Generali di Fornitura e Garanzia

### 1. Premesse – Applicabilità

- 1) Medit S.r.l. (**Medit o Fornitore**) ha per oggetto sociale la produzione, l'installazione e il commercio di articoli per l'arredamento di interni ed esterni e di schermature solari interne ed esterne (**Prodotti**).
- 2) Le presenti Condizioni Generali di Fornitura e Garanzia (**CCGG**) si applicano a tutte le operazioni commerciali tra Medit e i terzi (**Clienti**) relative alla vendita e, se prevista, all'installazione dei Prodotti da parte di Medit.
- 3) Le modifiche e le deroghe alle CCGG sono efficaci solo se approvate espressamente per iscritto da Medit.
- 4) È esclusa l'applicazione delle condizioni generali e particolari di contratto del Cliente, salvo non sia diversamente ed espressamente approvato per iscritto dalle parti.
- 5) In caso di divergenza o incompatibilità tra le CCGG e qualsiasi altro accordo scritto concluso tra Medit e il Cliente, prevale il contenuto delle CCGG, salvo non sia diversamente ed espressamente approvato per iscritto dalle parti.

### 2. Ordine – Conferma d'ordine – Conclusione del contratto – Offerte – Campioni

- 1) L'ordine del Cliente deve essere effettuato per iscritto. Se il Cliente è una persona giuridica, l'ordine del Cliente deve essere sottoscritto da persona a tale scopo legittimata ad agire in nome e per conto del Cliente.
- 2) La conferma d'ordine di Medit deve essere effettuata per iscritto e deve pervenire direttamente da Medit.
- 3) Medit è libera di accettare, in tutto o in parte, l'ordine del Cliente.
- 4) Il contratto tra Medit e il Cliente (**Contratto**) si considera concluso nel momento in cui il Cliente ha conoscenza della conferma d'ordine di Medit ai sensi degli artt. 1326 ss. c.c. L'esecuzione dell'ordine del Cliente da parte di Medit equivale all'accettazione dello stesso: in tale ipotesi, il Contratto si considera concluso nel momento in cui ha avuto inizio l'esecuzione.
- 5) Se l'ordine del Cliente è conforme al contenuto di una precedente offerta di Medit, e non contiene clausole difformi dalle altre condizioni indicate nell'offerta medesima, l'ordine del Cliente si considera come un'accettazione dell'offerta, con la conseguenza che il Contratto si considera concluso nel momento in cui Medit ha conoscenza dell'ordine del Cliente ai sensi degli artt. 1326 ss. c.c. In difetto, l'ordine del Cliente si considera come una proposta contrattuale di acquisto.
- 6) Le misure indicate nella scheda tecnica allegata alla conferma d'ordine di Medit, ovvero all'ordine del Cliente nell'ipotesi prevista al comma 5 del presente articolo, si intendono definitive e vincolanti. Il Cliente ha la facoltà di richiedere, in forma scritta, la verifica delle misure suddette, mediante l'effettuazione di un sopralluogo da parte di personale tecnico incaricato da Medit. In tale ipotesi, Medit e il Cliente concorderanno le modalità, i tempi e i costi del sopralluogo, nonché le eventuali variazioni contrattuali derivanti dalla modifica in forma scritta delle misure definitive.
- 7) Le eventuali modifiche o revoche degli ordini del Cliente ricevuti e confermati da Medit sono consentite solo se espressamente approvate per iscritto da Medit.
- 8) Ogni modifica al Contratto deve essere concordata e stipulata in forma scritta dalle parti.
- 9) Salvo non sia diversamente ed espressamente previsto per iscritto da Medit, tutti i listini o le offerte pubblicate da Medit non costituiscono offerta vincolante da parte di quest'ultima e sono soggetti a modifiche. Le informazioni relative alle caratteristiche e qualità dei Prodotti contenute nelle brochure e in ogni altra documentazione fornita al Cliente, se non espressamente indicate come vincolanti, devono essere considerate come solo indicative. Le informazioni contenute in tali documenti non implicano alcun tipo di garanzia rispetto alle specifiche tecniche.
- 10) I campioni dei Prodotti eventualmente esibiti o consegnati da Medit al Cliente hanno una valenza meramente esemplificativa delle caratteristiche e della qualità dei Prodotti. I Prodotti consegnati al Cliente potrebbero non essere conformi ai campioni esibiti o consegnati.

### 3. Consegna dei Prodotti

- 1) Il termine indicato nel Contratto per la consegna dei Prodotti è meramente indicativo e non vincolante per Medit. Nei limiti previsti dalle disposizioni inderogabili di legge e dall'art. 1229 c.c., gli eventuali ritardi nella consegna dei Prodotti rispetto al termine indicato nel Contratto non daranno al Cliente il diritto di sciogliere o cessare anticipatamente il Contratto, né di rifiutare i Prodotti, né di chiedere il risarcimento del danno.
- 2) Salvo non sia diversamente ed espressamente concordato per iscritto dalle parti, la consegna dei Prodotti si intende effettuata "EX WORKS" (INCOTERMS 2020) magazzino del Fornitore sito in Cadriano (BO), ovvero altro luogo eventualmente concordato per iscritto dalle parti.
- 3) In caso di perdita o danneggiamento dei Prodotti durante il trasporto o nel caso di ritardi di consegna imputabili allo spedizioniere e/o al vettore, il Cliente ha la facoltà di rivalersi esclusivamente nei confronti dello spedizioniere e/o del vettore incaricato, essendo esclusa qualsivoglia responsabilità di Medit, nei limiti previsti dalle disposizioni inderogabili di legge e dall'art. 1229 c.c.

- 4) Qualora Medit provveda a stipulare il contratto di trasporto con il vettore, Medit agirà sempre per conto e con spese a carico del Cliente, con le conseguenze di cui al comma 3 del presente articolo.
- 5) La consegna dei Prodotti può avvenire in modo frazionato, senza che da ciò possa derivare alcuna pretesa del Cliente alla riduzione o al rimborso del corrispettivo o al risarcimento del danno, né per qualsiasi altra ragione o titolo.
- 6) Medit non è obbligata a effettuare consegne in caso di ritardo nei pagamenti da parte del Cliente.

#### **4. Installazione dei Prodotti**

- 1) Le disposizioni del presente articolo si applicano ai Contratti aventi ad oggetto l'installazione dei Prodotti (Installazione).
- 2) L'Installazione dei Prodotti verrà eseguita esclusivamente dal personale incaricato e ausiliario di Medit, ovvero da Centri Servizi autorizzati da Medit. A tale scopo, il Cliente autorizza sin d'ora Medit ad affidare l'incarico di effettuare in tutto o in parte l'Installazione dei Prodotti ai propri Centri Servizi autorizzati.
- 3) L'Installazione dei Prodotti verrà eseguita in unica soluzione e senza interruzioni. Gli eventuali interventi di posa da effettuarsi in modo discontinuo dovranno essere preventivamente concordati per iscritto dalle parti e saranno quotati separatamente.
- 4) Nel caso in cui l'Installazione, anche se prevista in modo discontinuo ai sensi del comma 3 del presente articolo, venga interrotta per causa imputabile al Cliente, quest'ultimo sopporterà tutti i costi e le spese per completare l'Installazione.
- 5) Il mancato inizio o completamento dell'Installazione per causa imputabile al Cliente comporterà la riprogrammazione della stessa da parte di Medit, compatibilmente agli impegni già assunti da quest'ultima. In tale ipotesi, si applica la disposizione prevista al comma 4 del presente articolo.
- 6) Al termine delle attività di Installazione, il Cliente dovrà garantire la presenza di un proprio ausiliario per la sottoscrizione del verbale di "fine lavori" e di presa in consegna dei Prodotti installati. In caso di assenza dell'ausiliario del Cliente, farà stato tra le parti a tutti gli effetti, quale collaudo e presa in consegna dei Prodotti installati, il verbale di "fine lavori" compilato e sottoscritto dall'installatore dei Prodotti individuato al comma 2 del presente articolo.
- 7) Il termine indicato nel Contratto per l'installazione dei Prodotti è meramente indicativo e non vincolante per Medit. Nei limiti previsti dalle disposizioni inderogabili di legge e dall'art. 1229 c.c., gli eventuali ritardi nell'installazione dei Prodotti rispetto al termine indicato nel Contratto non daranno al Cliente il diritto di sciogliere o cessare anticipatamente il Contratto, né di rifiutare i Prodotti, né di chiedere il risarcimento del danno.
- 8) Il Cliente si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. A titolo esemplificativo, ricorrendone i presupposti, il Cliente si impegna a trasmettere a Medit, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'Installazione dei Prodotti, copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento aggiornato con l'attività di Medit (art. 96, D. Lgs. n. 81/08), ad elaborare il D.U.V.R.I. nonché, in generale, a fornire a Medit dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui Medit è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (art. 26, D. Lgs. n. 81/08). Medit si riserva di addebitare al Cliente i costi delle particolari dotazioni di sicurezza che si rendessero eventualmente necessarie per l'esecuzione dell'Installazione, compresi gli eventuali apprestamenti di opere e/o equipaggiamenti, verificabili solo in fase di sopralluogo, diversi da quelli specifici previsti dalla propria normale attività.
- 9) Sono esclusi dalla fornitura, oltre agli oneri per la sicurezza di cui al presente articolo, anche le spese di installazione dell'impianto elettrico. I tecnici del Cliente dovranno attenersi agli schemi di collegamento che accompagnano i sistemi Medit.

#### **5. Corrispettivo – Pagamento**

- 1) Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato dal Cliente entro il termine convenuto nel Contratto, secondo le modalità stabilite da Medit e al domicilio della stessa, e ciò anche: (i) nei casi di ritardo nella consegna dei Prodotti, di ritardo nell'installazione dei Prodotti, di avarie o perdite totali o parziali dei Prodotti verificatesi durante il trasporto, per cause non imputabili a Medit; (ii) nel caso in cui i Prodotti messi a disposizione del Cliente nelle modalità previste dal Contratto non vengano ritirati dal Cliente.
- 2) Salvo non sia diversamente ed espressamente previsto per iscritto da Medit, il corrispettivo si intende per resa "EX WORKS" (INCOTERMS 2020) nel luogo indicato all'art. 3, comma 2. Il corrispettivo non include i costi di imballaggio, di spedizione, di assicurazione, le tasse e le imposte (quali a titolo esemplificativo l'IVA e gli oneri doganali), così come ogni altro costo aggiuntivo. Tali costi saranno integralmente a carico del Cliente, il quale si impegna a corrisponderli a parte e in aggiunta al corrispettivo, a Medit o alle competenti Autorità. Tutti gli altri eventuali costi, oneri o spese, relativi alla vendita e, se prevista, all'Installazione dei Prodotti, non espressamente indicati nel Contratto, saranno comunque a carico esclusivo del Cliente.
- 3) Salvo non sia diversamente ed espressamente previsto per iscritto dalle parti, il corrispettivo deve essere corrisposto con le seguenti modalità: (i) 30% (trenta per cento) del corrispettivo a titolo di acconto al momento della conclusione del Contratto, come definita all'art. 2; (ii) 70% (settanta per cento) del corrispettivo a titolo di saldo entro 30 (trenta) gg. fine mese dal momento della consegna dei Prodotti ovvero, se prevista, dal momento del completamento dell'Installazione dei Prodotti, come definito rispettivamente agli artt. 3 e 4.
- 4) Le spese bancarie sono a carico del Cliente.

- 5) Qualora alla data prevista per la consegna dei Prodotti, e nonostante l'avviso di merce pronta da parte di Medit, il Cliente dovesse differirne l'installazione e/o la ricezione, Medit, decorsi 30 (trenta) giorni avrà diritto di fatturare il residuo corrispettivo della fornitura nella misura dell'85% (ottantacinque per cento) del totale. Decorsi ulteriori 60 (sessanta) giorni e perdurando l'inerzia del Cliente nel ricevere la fornitura, Medit potrà fatturare il totale del corrispettivo.
- 6) Qualunque contestazione fosse sollevata dal Cliente o dovesse comunque sorgere tra le parti, non potrà sospendere l'obbligo del Cliente di provvedere al pagamento integrale del corrispettivo entro il termine convenuto.
- 7) Nel caso di ritardo nei pagamenti anche relativamente ad una singola scadenza, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002, Medit si riserva il diritto, senza necessità di preventiva messa in mora: (i) di sospendere o annullare le ulteriori consegne di Prodotti in corso; (ii) di esigere il pagamento immediato delle somme, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa dovute dal Cliente ed il cui termine non sia ancora scaduto; (iii) di ritenere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Contratto, salvo il diritto di Medit al risarcimento dei danni subiti.

#### **6. Riserva di proprietà dei Prodotti**

- 1) La titolarità di tutti i Prodotti consegnati rimane in capo a Medit fino al pagamento integrale da parte del Cliente del corrispettivo e, in generale, di tutte le fatture emesse da Medit relativamente al Contratto, inclusi i costi e gli interessi. Fermo quanto precede, resta inteso che tutti i rischi connessi ai Prodotti sono assunti dal Cliente all'atto della loro consegna. In caso di mancato pagamento, alla data stabilita, di qualunque importo dovuto dal Cliente, Medit potrà riprendere possesso dei Prodotti consegnati al Cliente in qualunque momento e senza preavviso.
- 2) Il Cliente si impegna a comunicare a terzi, compreso l'eventuale locatore dell'immobile in cui vengano installati i Prodotti, l'esistenza della riserva di proprietà prevista dal presente articolo.

#### **7. Garanzia – Resi**

- 1) Il Cliente ha l'obbligo di ispezionare i Prodotti all'atto della consegna. Gli eventuali reclami riguardanti:
  - a) la quantità, la specie, il tipo, la qualità dei Prodotti e, in generale, vizi o difetti degli stessi, devono essere comunicati dal Cliente a Medit entro il termine massimo di 8 giorni.
  - b) le difformità e i vizi dell'Installazione devono essere comunicati dal Cliente a Medit entro il termine previsto dall'art. 1667 c.c., ovvero 60 giorni dal termine dell'installazione.
  - c) le difformità o i danneggiamenti del prodotto o dell'imballo legati al trasporto devono essere segnalati al Cliente tramite annotazione sul documento di trasporto all'atto del ricevimento merce. Copia del CMR con detta annotazione dovrà essere allegata alla comunicazione di reso.
- 2) Il Cliente dovrà trasmettere a Medit i citati reclami (**Reclami**) in forma scritta, fornendo accurate informazioni in merito all'oggetto degli stessi. Il Cliente dovrà conservare e mettere a disposizione di Medit i Prodotti oggetto della fornitura per consentire ogni opportuna verifica da parte di Medit.
- 3) Nessun Reclamo potrà essere proposto, neppure in via di eccezione in sede giudiziaria, se non avrà luogo il regolare pagamento del corrispettivo previsto dal Contratto.
- 4) Eventuali Reclami riguardanti una singola consegna di Prodotti non esonerano il Cliente dall'impegno di ritirare la restante quantità di Prodotti oggetto del Contratto.
- 5) Nel caso in cui: (i) il Cliente abbia denunciato tempestivamente i vizi secondo quanto previsto al comma 1 del presente articolo; e (ii) il Cliente abbia regolarmente pagato il corrispettivo secondo quanto previsto all'art. 5; e (iii) il Reclamo sia ritenuto fondato e rilevante da Medit, quest'ultima, previa verifica dei Prodotti ricevuti dal Cliente e/o esame degli stessi in loco, provvederà – a propria discrezione – in un tempo ragionevole alla sostituzione ovvero alla riparazione dei Prodotti.
- 6) Fermi i termini di decadenza previsti dal comma 1 del presente articolo, la garanzia di Medit prevista dal presente articolo ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi dal momento in cui i Prodotti sono consegnati al Cliente in conformità all'art. 3 ovvero, se prevista, dal momento in cui è terminata l'Installazione dei Prodotti in conformità all'art. 4, ferma restando l'operatività della garanzia del produttore di eventuali componenti integrati nei Prodotti (es. motore).
- 7) La garanzia di Medit prevista dal presente articolo non sarà operante nelle seguenti ipotesi: (i) in caso di mancato pagamento anche parziale del corrispettivo da parte del Cliente; (ii) in caso di errato assemblaggio dei Prodotti da parte Cliente, di modifiche sulle parti elettriche non autorizzate, di manomissione dei sistemi motorizzati, ovvero, in generale, di utilizzo dei sistemi con modalità non conformi alla loro funzionalità d'uso; (iii) in caso di danni causati da terzi, di montaggio/lavorazione difettosi, di manomissione dei Prodotti e quant'altro non riferibile a difetti originari e/o di Installazione dei Prodotti.
- 8) In caso di sostituzione o riparazione dei Prodotti in garanzia – e salvo il caso in cui Medit ritenga a propria discrezione di effettuare un intervento in loco – i Prodotti saranno ritirati e trasportati presso lo stabilimento di Medit a carico di Medit. La riconsegna al Cliente dei Prodotti sostituiti o riparati sarà effettuata per resa "EX WORKS" (INCOTERMS 2020) nel luogo indicato all'art. 3, comma 2.

- 9) In caso di sostituzione o riparazione dei Prodotti non in garanzia, tutti i relativi costi, oneri e rischi rimarranno a carico del Cliente, inclusi i costi, gli oneri e i rischi di ritiro, trasporto e riconsegna dei Prodotti. La riconsegna al Cliente dei Prodotti sostituiti o riparati sarà effettuata per resa "EX WORKS" (INCOTERMS 2020) nel luogo indicato all'art. 3, comma 2.
- 10) Nei limiti previsti da norme di legge inderogabili, i rimedi riconosciuti in favore del Cliente dal presente articolo sono gli unici rimedi a disposizione del Cliente nel caso di vizi o difetti dei Prodotti e, se prevista, di difformità o vizi dell'Installazione.
- 11) Al di fuori del campo applicativo della garanzia di Medit prevista dal presente articolo, gli eventuali resi dovranno essere preventivamente autorizzati in forma scritta da Medit. In caso di autorizzazione in forma scritta, il Cliente dovrà procedere alla restituzione dei Prodotti a Medit, sopportandone tutti i relativi costi, oneri e rischi. La restituzione dei Prodotti dal Cliente a Medit si intende per resa "DDP" (INCOTERMS 2020) nel luogo indicato all'art. 3, comma 2.

#### **8. Limitazione di responsabilità del Fornitore**

- 1) Nei limiti previsti dalle disposizioni inderogabili di legge e dall'art. 1229 c.c., la responsabilità di Medit sarà limitata all'importo fatturato e corrisposto dal Cliente in relazione ai Prodotti e, se prevista, all'Installazione da cui è derivato il danno subito dal Cliente.
- 2) Nei limiti previsti dalle disposizioni inderogabili di legge e dall'art. 1229 c.c., Medit non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti del Cliente per danni costituiti da lucro cessante, perdita di opportunità commerciali, danni all'immagine e perdita di reputazione commerciale.

#### **9. Diritti di proprietà industriale del Fornitore**

- 1) Il Cliente ha la facoltà di utilizzare i marchi, i nomi commerciali, i loghi e i segni distintivi di Medit solo previo consenso scritto di Medit e nel rispetto delle modalità e delle finalità parimenti stabilite per iscritto da quest'ultima.

#### **10. Forza maggiore**

- 1) Qualora l'adempimento di un obbligo contrattuale divenga impossibile, eccessivamente difficile o gravoso a causa di un evento che esuli dal ragionevole controllo della parte tenuta alla prestazione (**Evento di Forza Maggiore**), troverà applicazione quanto previsto nel presente articolo.
- 2) Le Parti riconoscono che integreranno Eventi di Forza Maggiore, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti fatti o atti:
  - (a) Guerre, sollevazioni rivoluzionarie, atti di pirateria e sabotaggio, attacchi terroristici;
  - (b) Cataclismi o disastri naturali quali tempeste, tornado, terremoti, inondazioni, distruzioni operate da fulmini;
  - (c) Esplosioni, incendi, distruzione di impianti produttivi, industriali e magazzini;
  - (d) Boicottaggi e scioperi di qualsivoglia natura, generali o limitati al personale di una delle parti;
  - (e) Atti, decisioni o raccomandazioni di autorità pubbliche, nazionali o internazionali;
  - (f) Embargo e divieti o limitazioni alla circolazione delle merci e/o delle persone;
  - (g) Sospensione della fornitura di acqua, gas e/o energia elettrica da reti esterne, dovuta ad un Evento di Forza Maggiore;
  - (h) Mancata o insufficiente fornitura al Fornitore di materie prime e/o utilities e/o servizi di terze parti, dovuta ad un Evento di Forza Maggiore che abbia riguardato queste ultime;
  - (i) epidemie, pandemie o altre emergenze sanitarie, nazionali o internazionali, inclusa la pandemia COVID-19, misure restrittive della possibilità, per il personale delle parti o dei rispettivi fornitori, di lavorare o spostarsi.Le parti espressamente convengono che l'Evento di Forza Maggiore invocato non deve essere necessariamente imprevedibile, a condizione che i suoi effetti sulla capacità e/o possibilità di adempiere della parte obbligata non potessero comunque essere evitati o superati, con l'ordinaria diligenza, da detta parte nel momento in cui si sono verificati.  
Le parti riconoscono altresì che nella definizione di Evento di Forza Maggiore rientrano anche le misure o le azioni adottate dalla parte obbligata al fine di prevenire ragionevolmente il verificarsi di un Evento di Forza Maggiore o di tutelare diritti fondamentali di rango superiore (quali, a titolo esemplificativo, misure di limitazione delle attività produttive che siano ragionevolmente e proporzionalmente giustificate dalla necessità di prevenire o comunque limitare il rischio di contagio da COVID-19 tra il proprio personale).
- 3) La parte che intenda far valere quanto previsto dal presente articolo dovrà:
  - (a) informare tempestivamente per iscritto l'altra parte del verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, precisandone la natura e (se già nota) la durata, nonché chiarendo l'obbligazione contrattuale interessata da detto Evento e gli effetti dello stesso sulla capacità e/o possibilità della parte di adempiere all'obbligazione contrattuale segnalata;
  - (b) successivamente fornire all'altra parte, spontaneamente o su richiesta di quest'ultima, qualsiasi ragionevole informazione relativa all'evoluzione dell'Evento di Forza Maggiore e agli impatti dello stesso sulla propria capacità e/o possibilità di adempiere all'obbligazione contrattuale oggetto della prima segnalazione;

- (c) informare l'altra parte per iscritto della cessazione dell'Evento di Forza Maggiore o comunque del termine degli effetti avversi procurati dallo stesso sulla propria capacità e/o possibilità di adempiere l'obbligazione contrattuale oggetto di segnalazione, non appena ne venga a conoscenza.
- 4) La parte che abbia invocato un Evento di Forza Maggiore, secondo la procedura di cui al precedente comma 3, non sarà responsabile nei confronti dell'altra parte delle conseguenze del ritardato o mancato adempimento a partire dalla data di invio della prima comunicazione di cui al comma 3 e per l'intera durata dell'Evento di Forza Maggiore.
- 5) In pendenza di un Evento di Forza Maggiore:
  - (d) tutte le altre obbligazioni contrattuali di ciascuna parte, che non siano interessate dall'Evento di Forza Maggiore, dovranno continuare a essere adempiute nei termini originariamente previsti, eccezion fatta per le prestazioni che risultino corrispettive all'obbligazione rimasta inadempita a causa dell'Evento di Forza Maggiore;
  - (e) le Parti negozieranno in buona fede un programma correttivo che consenta di limitare, per quanto possibile, gli impatti dell'Evento di Forza Maggiore sulla regolare esecuzione del Contratto, eventualmente rimodulando il contenuto dei rispettivi obblighi contrattuali per cercare di conservarne l'originaria finalità;
  - (f) ciascuna parte si farà carico degli eventuali maggiori costi che derivino in capo alla stessa dall'Evento di Forza Maggiore.
- 6) Qualora l'obbligazione inadempita a causa di un Evento di Forza Maggiore sia soggetta a un termine, lo stesso si considererà automaticamente prorogato di un periodo di tempo pari alla durata dell'Evento di Forza Maggiore. In ogni caso, qualora l'Evento di Forza Maggiore duri per più di trenta (30) giorni consecutivi, le Parti dovranno rinegoziare in buona fede le condizioni di adempimento ai propri obblighi contrattuali impattati dall'Evento di Forza Maggiore. In caso di mancato accordo nei quindici (15) giorni successivi al ricevimento della prima richiesta di rinegoziazione inviata da una delle Parti all'altra, ciascuna parte potrà recedere dal Contratto con effetto immediato previa comunicazione scritta all'altra Parte, senza che a quest'ultima spettino risarcimenti o indennizzi di sorta.
- 7) Qualora l'Evento di Forza Maggiore determini il definitivo inadempimento di un'obbligazione contrattuale o renda eccessivamente difficile o gravoso l'adempimento di un'obbligazione contrattuale per una parte, le parti dovranno negoziare in buona fede nuovi termini del Contratto per cercare di conservarne l'originaria finalità. In caso di mancato accordo entro quindici (15) giorni successivi alla prima richiesta di rinegoziazione inviata da una delle parti all'altra, ciascuna Parte potrà recedere dal Contratto con effetto immediato previa comunicazione scritta all'altra parte senza che a quest'ultima spettino risarcimenti o indennizzi di sorta.
- 8) In nessun caso, il verificarsi di un Evento di Forza Maggiore potrà giustificare il mancato o tardato adempimento di obblighi di pagamento nonché una modifica della durata originaria del Contratto, salvi diversi accordi scritti tra le Parti.

#### **11. Clausola risolutiva espressa**

- 1) Ferme restando le altre ipotesi di risoluzione previste dalle CCGG, Medit ha il diritto di risolvere con effetto immediato il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di violazione da parte del Cliente degli artt. 5.1., 5.3. e 13.1., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

#### **12. Riservatezza**

- 1) Il Cliente si impegna a non utilizzare e a non rivelare a terzi, anche dopo la cessazione dei rapporti commerciali con Medit, senza limiti di tempo, alcuna informazione aziendale e/o commerciale relativa a Medit, di cui sia venuto a conoscenza in occasione o nell'adempimento del rapporto contrattuale, riconoscendo che tutte le predette informazioni sono da considerarsi riservate.
- 2) Parimenti e con le medesime modalità non potranno essere divulgati, se non nei limiti dell'uso al quale sono finalizzati, e sono quindi considerati come riservati i disegni tecnici, gli schizzi, i campioni, le offerte e qualsivoglia documento che il Cliente riceva da Medit.

#### **13. Dichiarazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/01**

- 1) Il Cliente dichiara di conoscere le previsioni contenute nella Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e nel Codice Etico di Medit (consultabili sul sito internet [www.medit-italia.com](http://www.medit-italia.com)) e si impegna a condividerne i contenuti nonché a rispettarli nell'esecuzione del Contratto.

#### **14. Tutela dei dati personali**

- 1) Medit dichiara e garantisce che tratterà i dati personali dei dipendenti e degli eventuali ausiliari del Cliente nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016 e della normativa privacy nazionale (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.), nonché in conformità con quanto descritto nella Privacy Policy consultabile sul sito internet [www.medit-italia.com](http://www.medit-italia.com).
- 2) Il Cliente si impegna a diffondere e a condividere il contenuto della Privacy Policy sopra indicata con i suoi dipendenti ed eventuali ausiliari che verranno a contatto con Medit, fornendo, su ragionevole richiesta di quest'ultima, prova scritta dell'avvenuto rilascio e condivisione di detta Privacy Policy.

**15. Legge applicabile – Foro competente**

- 1) Le presenti CCGG e i singoli Contratti sono soggetti alla legge italiana, con esclusione delle relative norme di conflitto. Le parti espressamente dichiarano di escludere l'applicazione, nei propri rapporti commerciali, della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni dell'11.04.1980 (ratificata con L. n. 765/1985) in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della stessa.
- 2) Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, efficacia, validità, risoluzione o cessazione delle presenti CCGG e dei singoli Contratti, così come alle conseguenze di un'eventuale risoluzione o cessazione e in generale alle clausole in essi contenute, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano (Italia), con espressa e inequivoca esclusione della competenza concorrente degli altri Fori previsti dalla legge.

**16. Disposizioni finali**

- 1) L'eventuale invalidità, inefficacia e/o nullità di una o più clausole delle presenti CCGG e/o dei singoli Contratti non comporteranno l'invalidità, inefficacia e/o nullità delle rimanenti e rispettive clausole.
- 2) Le eventuali tolleranze da parte di Medit di comportamenti del Cliente contrari alla legge o alle presenti CCGG e/o ai singoli Contratti non costituiranno acquiescenza, né costituiranno indici dello scioglimento delle presenti CCGG e/o dei singoli Contratti per mutuo consenso, con conseguente diritto per Medit di agire, in qualsiasi momento, per la tutela dei propri diritti o interessi lesi.
- 3) Le parti espressamente convengono la non cedibilità a terzi dei singoli Contratti, in tutto od in parte, se non previo accordo scritto.
- 4) Le presenti CCGG saranno applicabili, a far data dalla relativa sottoscrizione da parte del Cliente, sia ai Contratti in corso che ai Contratti che saranno conclusi tra le parti.

\*  
\*  
\*

Timbro e firma per accettazione .....data .....

Ai sensi degli artt. 1341 ss. c.c., il Cliente approva specificamente i seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali di Fornitura e Garanzia: 3.1., 3.3., 3.4., 3.5. ("Consegna dei Prodotti"); 4.7. ("Installazione dei Prodotti"); 5.1., 5.6., 5.7. ("Corrispettivo - Pagamento"); 7.2., 7.9. ("Garanzia - Resi"); 8.1., 8.2. ("Limitazione di responsabilità del Fornitore"); 15.1., 15.2. ("Legge applicabile – Foro competente").

Timbro e firma per accettazione .....data .....

**Inoltare documentazione al fax 02-2139257 o via PEC: [salesdep.medit@pec.it](mailto:salesdep.medit@pec.it)**